

# ***FOCUS***

***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 gennaio 2010 n. 2, recante  
“Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”***

**30**

***08 aprile 2010***

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale  
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Aurelia Jannelli*

*a cura di Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica  
Francesca Mezzapesa*

# **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”**

<b>1. PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2. INTERVENTI DI SETTORE .....</b>	<b>4</b>
<i>Addizionale comunale Irpef (articolo 4 comma 4-bis e 4-ter).....</i>	<i>4</i>
<i>Assessori provinciali.....</i>	<i>4</i>
<i>Autorità di ambito territoriale .....</i>	<i>4</i>
<i>Circondari provinciali .....</i>	<i>5</i>
<i>Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province .....</i>	<i>5</i>
<i>Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF.....</i>	<i>5</i>
<i>Comune di Roma.....</i>	<i>6</i>
<i>Comuni: difensore civico, direttore generale, circoscrizioni .....</i>	<i>6</i>
<i>Comunità montane .....</i>	<i>7</i>
<i>Consiglieri provinciali.....</i>	<i>7</i>
<i>Consorzi .....</i>	<i>7</i>
<i>Contenimento spese negli enti locali e riduzione contributo ordinario.....</i>	<i>8</i>
<i>Decorrenza delle misure volte a contenere la spesa.....</i>	<i>8</i>
<i>Ente italiano montagna.....</i>	<i>9</i>
<i>Enti locali sottodotati.....</i>	<i>9</i>
<i>Gettito ICI.....</i>	<i>10</i>
<i>Immobili del ministero della difesa.....</i>	<i>10</i>
<i>Isole minori (articolo 4, comma 9).....</i>	<i>11</i>
<i>Modifiche territoriali delle province.....</i>	<i>11</i>
<i>Patto di stabilità, modifiche .....</i>	<i>11</i>
<i>Regioni .....</i>	<i>13</i>
<i>Il contenimento delle spese per le Regioni.....</i>	<i>14</i>
<i>Trasferimenti erariali a favore degli enti locali .....</i>	<i>17</i>
<b>3. NUMERO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI DOPO LE MODIFICHE NORMATIVE.....</b>	<b>19</b>

# **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante “Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni”**

## **1. PREMESSA**

Il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente in data 23 marzo 2010 il provvedimento “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*”. **Si tratta della legge di conversione n. 42 del 26 marzo 2010 pubblicata sulla G.U. n. 72 del 27 marzo 2010.**

Il Decreto legge recante “*Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni*” era stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010.

La Camera dei Deputati aveva apportato significative modifiche approvando con il voto di fiducia un maxi emendamento del governo interamente sostitutivo del testo iniziale. Il voto della Camera è avvenuto in data 16 marzo 2010; quello definitivo in seconda lettura del Senato il 23 marzo 2010.

Il decreto iniziale è reperibile alla pagina:

<http://www.normattiva.it/dispatcher?service=213&datagu=2010-01-26&annoatto=2010&numeroatto=2&task=ricercaatti&elementiperpagina=50&redaz=010G0015&afterrif=yes&newsearch=1&fromurn=yes&paginadamostrare=1&tmstp=1270713607038>

Le legge di conversione correlata al decreto è pubblicata alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=010G0070&tmstp=1269939824206>

e alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-03-27&task=dettaglio&numgu=72&redaz=10A03902&tmstp=1270713442929>

Un ampio commento dell’ANCI è reperibile alla pagina:

[http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/commento%20finale%20d.l.%20enti%20locali\\_re v.doc](http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/commento%20finale%20d.l.%20enti%20locali_re v.doc)

Il provvedimento pur composto di soli 4 articoli, (l’articolo 4° sul quale è intervenuto ampiamente il maxi emendamento è tuttavia suddiviso in numerosi commi) risulta complessivamente molto ponderoso e di grande valenza politica istituzionale:

- Articolo 1 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali);
- Articolo 2 (Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province);
- Articolo 3 (Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni);
- Articolo 4 (Disposizioni per la funzionalità degli enti locali).

Il decreto legge, attraverso la modifica e la proroga di alcune disposizioni della legge finanziaria del 2010 e l'introduzione di nuove fattispecie **opera infatti un intervento rilevante sulla disciplina degli Enti locali così sintetizzabile:**

- una nuova normativa per il finanziamento,
- la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori e una nuova strutturazione,
- l'abrogazione di alcuni istituti tradizionali,
- il ridisegno dei collegi delle province,
- la riduzione degli emolumenti spettanti ai consiglieri regionali,
- la conferma dei poteri sostitutivi dei prefetti,
- modifiche rilevanti alla normativa del patto di stabilità.

La relazione illustrativa indicava così le finalità del decreto legge: *“Il presente decreto-legge è diretto ad assicurare l'assetto organizzativo ottimale delle amministrazioni e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo nel 2010, nonché a precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia di alcune disposizioni vigenti relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.*

*Il provvedimento reca inoltre disposizioni urgenti per consentire agli enti locali la corretta predisposizione della programmazione ed il proficuo avvio della gestione per l'esercizio 2010 assicurando le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali in relazione alle rilevanti novità in materia contenute nella legge finanziaria 2010.”*

Il presente Focus intende ricostruire in forma sintetica, ma ampia le nuove discipline che attengono al funzionamento degli Enti locali, istituti fondamentali del nostro ordinamento costituzionale; come per altri provvedimenti si è provveduto scorporare il testo per aree di intervento, avendo una specifica attenzione per le materie che attengono direttamente le regioni.

## 2. INTERVENTI DI SETTORE

### **Addizionale comunale Irpef (articolo 4 comma 4-bis e 4-ter)**

*Disposizioni in favore degli enti locali (articolo 4 comma 4-bis e 4-ter)*

**La norma dispone che le somme a titolo di addizionale comunale Irpef prive del codice catastale del comune beneficiario, a partire dal 1° aprile 2010 siano rassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.** Vengono riversate sul bilancio dello stato anche le somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario decorsi i termini per la richiesta di rimborso da parte del contribuente.

La norma dispone al comma 4-ter le modalità di riassegnazione di tale somme che vengono distribuite tra i comuni sottodotati, cioè quelli che registrano un imponibile IRPEF inferiore alla media nazionale.

### **Assessori provinciali**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1 bis)*

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, innalza il numero degli assessori provinciali modificando quanto stabilito dalla finanziaria. **La riduzione degli assessori sia per il consiglio comunale che per quello provinciale viene disposto nella misura di un quarto**, con arrotondamento all'unità superiore rispetto al numero dei consiglieri, prevedendo, in questo caso, che sia computato anche il sindaco e il presidente di provincia.

### **Autorità di ambito territoriale**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-quinquies)*

Il comma 1-quinquies dispone **la soppressione delle Autorità di ambito territoriale, per l'acque e i rifiuti, previste dal Codice dell'Ambiente.**<sup>1</sup> Tale soppressione deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e decorso tale termine ogni atto compiuto dalla predetta autorità sarà nullo. La norma dispone infine che *“Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.”*

---

<sup>1</sup> L'articolo 148 del decreto legislativo in oggetto “Norme in materia ambientale recita: “1.L'Autorità d'ambito e' una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale e' trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. 2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui e' demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.”

## **Circondari provinciali**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-ter)*

Il comma 1-ter dispone l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 2 della legge finanziaria il 185-bis. Attraverso questo comma **vengono soppressi i circondari provinciali** esistenti e conseguentemente anche la relativa disciplina contenuta ai commi 1 e 2 dell'articolo 21 del T.U.E.L.<sup>2</sup>

## **Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province**

*Circoscrizioni spettanti alle province (articolo 2)*

**In funzione della norma che riduce il numero dei consiglieri provinciali si dispone, al comma 1, la ridefinizione della tabella delle circoscrizioni provinciali, da realizzarsi entro il 30 novembre 2010, in tempo utile quindi per il turno elettorale del 2011.** La norma precisa che tale riduzione opera in ogni caso, anche in mancanza della ridefinizione della specifica tabella dei collegi. In tal caso si dispone che ciascuna lista possa presentare soltanto un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.<sup>3</sup>

Il comma 1-bis introdotto dalla legge di conversione modifica l'articolo 9 della legge n. 122 del 1951; tale articolo dispone che il numero e l'estensione del collegi elettorali provinciali siano definiti in forma di tabella con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli interni. **La nuova norma introduce il criterio per cui sia obbligatoriamente sentita la provincia interessata;** nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro 30 giorni il decreto può comunque essere adottato.

## **Compartecipazione provinciale al gettito IRPEF**

*Disposizioni in favore degli enti locali (articolo 4 comma 4)*

Il comma 3 proroga al 2010 nelle more del federalismo fiscale, i trasferimenti erariali (compartecipazione all'IRPEF) a favore delle province a statuto ordinario. Tale compartecipazione è stata introdotta a partire dal 2003 con la legge finanziaria ed è stata di volta in volta prorogata. Gli importi della compartecipazione sono erogati nel mese di marzo e luglio con rate di medesimo importo.

---

<sup>2</sup> I commi 1 e 2 in oggetto recitano: "1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. 2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario."

<sup>3</sup> Si potrebbe quindi determinare una situazione in cui il numero dei collegi elettorali sia superiore al numero dei consiglieri effettivamente da eleggere, per cui i partiti non potrebbero presentare le candidature in tutti i collegi. La norma sembra presentare evidenti problemi sotto il profilo dell'esercizio del diritto di voto dei cittadini.

## Comune di Roma

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 6-8)*

**Le norme in oggetto disciplinano il contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario di Governo per il ripiano dei debiti, modificando le norme contenute nella legge finanziaria.**<sup>4</sup>

Il decreto legge correttivo della finanziaria ha stabilito che questa attribuzione sia riferita al Comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo che ha predisposto il piano di rientro dai debiti e che ne porta la responsabilità. Questa autorità governativa è definita dall'articolo 78 (*Disposizioni urgenti per Roma capitale*) del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.<sup>5</sup>

**Di questa somma vengono anticipati al Commissario di governo i cinque sestimi** per pagare i mutui e per le spese correnti relative al personale, alla produzione di servizi in economia ed acquisto di servizi previsti nel piano di rientro dal debito. Si precisa che l'anticipazione di tesoreria, destinata inizialmente al Comune, viene invece concessa al commissario straordinario del governo fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito. La somma di 200 milioni viene erogata al commissario entro il mese di gennaio del 2010, mentre il versamento dei restanti 300 milioni sarà subordinata al conferimento o al trasferimento degli immobili ai fondi costituiti dal Ministero della Difesa.

**Per il 2012 saranno versati al comune di Roma 100 milioni per interventi strutturali.**

La norma prevede infine che entro 30 giorni dalla conversione in legge del decreto **sia nominato un nuovo Commissario di governo e la contemporanea cessazione del sindaco del comune di Roma dalle analoghe funzioni di Commissario straordinario** fino a quel momento esercitate sulla base dell'articolo 78 del D.L. n. 12 del 2008. In particolare il nuovo commissario è incaricato di procedere alla ricognizione definitiva della massa attiva e passiva rientrante nel piano di rientro.

## Comuni: difensore civico, direttore generale, circoscrizioni

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-quater)*

Il comma 1-quater **interviene, modificandola, sulla disciplina introdotta dal comma 186 dell'art. 2 della finanziaria che contiene le misure di contrazione della spesa per i comuni correlati al taglio del contributo ordinario.** Viene eliminato il riferimento al contributo ordinario e si specifica che le misure di contenimento sono funzionali al fine del coordinamento della finanza pubblica e più in generale per il contenimento della spesa pubblica. La finanziaria prevedeva la soppressione del difensore civico dei comuni, delle circoscrizioni del decentramento comunale, del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

---

<sup>4</sup> La norma originaria attribuiva al comune di Roma la somma di 600 milioni di euro per il conferimento di immobili.

<sup>5</sup> Le funzioni e i compiti del Commissario straordinario del governo sono definite dall'articolo n. 78 del decreto legge 25giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo in oggetto *Disposizioni urgenti per Roma capitale* al Comma 1 recita:

*“1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo Comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.”*

**La norma introdotta in sede di conversione attenua parzialmente le disposizioni prevedendo che:**

- le funzioni del difensore civico del comune, soppresso siano svolte dal difensore civico territoriale che assume la denominazione di difensore civico territoriale;
- i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti possano mantenere le circoscrizioni la cui popolazione media non può essere inferiore alle 30 mila unità;
- sia mantenuto l'articolo 17 comma 5 del TUEL ai sensi del quale i comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti possono avere, tramite lo statuto, più sviluppate forme di autonomia e decentramento;
- nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti il direttore generale possa ancora essere nominato;

## **Comunità montane**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-bis)*

Il comma 1-sexies interviene a modificare la disciplina delle comunità montane introdotta dalla finanziaria che prevede la cessazione del finanziamento dello stato ai suddetti enti disponendo tuttavia che, nelle more della attuazione del federalismo fiscale, il 30% delle risorse prima destinato alle comunità montane sia assegnato ai comuni montani, cioè a quelli il cui territorio si trovi almeno per il 75% sopra il livello del mare. **La nuova disposizione indica che beneficiari di tale finanziamento siano tutti i comuni che appartengono alle comunità montane, quindi anche quelli che hanno una dislocazione diversa del loro territorio.** La ripartizione delle risorse avviene previa intesa in sede di Conferenza unificata.

## **Consiglieri provinciali**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1)*

Il comma in oggetto interviene **sul numero dei consiglieri provinciali estendendo ai consigli provinciali la riduzione del venti per cento dei consiglieri, che la finanziaria già prevedeva per i consigli comunali.** L'arrotondamento avviene all'unità superiore e la legge di conversione ha precisato che ai fini della riduzione dei componenti i consigli il sindaco e il presidente della provincia non sono computati.<sup>6</sup>

## **Consorzi**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-quater)*

**Il comma 1-quater interviene sulla disciplina sui consorzi della legge finanziaria stabilendo che non vengano soppressi i consorzi relativi ai bacini**

---

<sup>6</sup> Il numero dei consiglieri comunali e provinciali è stabilito dall'art. 7 commi 1 e 2 del Testo Unico enti Locali. E' opportuno anche ricordare che una riduzione del numero dei consiglieri, ma in misura diversa, è previsto anche all'articolo 20 del disegno di legge A.C. 3118 recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e Carta delle autonomie locali, presentato alla Camera il 13 gennaio 2010, cioè nella cosiddetta carta delle autonomie.



**imbriferi montani**; per i consorzi soppressi saranno i comuni ad acquisirne le funzioni, le risorse relative e i rapporti giuridici intercorsi.

## **Contenimento spese negli enti locali e riduzione contributo ordinario**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1)*

Il comma 1 modifica e integra i commi dal 183 al 187 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 che detta le norme in materia di contenimento delle spese degli Enti locali. **Si ricorda che la finanziaria dispone il taglio di 229 milioni dallo stato agli Enti locali nel triennio 2010-2012.**<sup>7</sup> Si tratta della riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali.

La novella definitiva prevede che:

- Per il 2010 la riduzione si applica a tutti gli enti locali in proporzione alla popolazione residente, indipendentemente dallo svolgimento di elezioni amministrative;
- Per il 2011 la riduzione opera, sempre in proporzione alla popolazione, solo per quegli Enti che vanno al rinnovo dei consigli;
- Per il 2012 la riduzione opera, sempre in relazione alla popolazione residente, per tutti gli Enti che hanno visto il rinnovo dei consigli nell'anno in corso e nell'anno precedente.

**Sarà il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia, attraverso un decreto a ripartire la riduzione dei trasferimenti erariali.**

Inoltre la Camera ha introdotto la norma per cui sarà ancora una legge dello stato a quantificare la riduzione dei trasferimenti anche per gli anni 2013, 2014 e 2015. La riduzione interesserà tutti quegli enti che vanno al rinnovo del consiglio nell'anno in corso e tutti quelli che lo hanno rinnovato a decorrere dal 2011.

Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome disciplinano del disposizioni richiamate delle legge finanziaria secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e norme di attuazione fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.<sup>8</sup>

## **Decorrenza delle misure volte a contenere la spesa**

*Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali (articolo 1, comma 1-sexies)*

Secondo la norma finanziaria i diversi provvedimenti posti in atto dalle nuove normative avrebbero dovuto decorrere dal 2011 in corrispondenza alla data di rinnovo dei rispettivi consigli degli Enti locali.

---

<sup>7</sup> Queste riduzioni sono quantificate per le province in un milione di euro per il 2010, in 5 milioni di euro per il 2001 e in 7 milioni di euro per il 2012; per i comuni in 12 milioni di euro per il 2010, in 86 milioni di euro per il 2011 e in 118 milioni di euro per il 2012. Complessivamente il fondo viene quindi ridotto nel giro di tre anni di 229 milioni di euro. I commi successivi dispongono una serie di misure in grado di produrre corrispondenti riduzioni di spese.

<sup>8</sup> L'articolo dispone che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti le disposizioni della legge costituzionale operino anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.

La legge di conversione ha invece stabilito decorrenze diverse rispetto a ciascuna misura:

- La soppressione delle circoscrizioni comunali, la possibilità del sindacato di delegare le sue funzioni a non più di due consiglieri in alternativa alla nomina degli assessori nei comuni con meno di 3000 abitanti e la soppressione dei consorzi si applicano a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire agli enti che vanno al rinnovo del rispettivo consiglio.
- La riduzione del numero degli assessori nei comuni e nelle province diventa operativa a partire dal 2010 e per tutti gli anni a seguire per quegli enti in cui avviene il primo rinnovo del consiglio.
- La soppressione del difensore civico e del direttore generale si applicano alla data di scadenza dei singoli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge.

## **Ente italiano montagna**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 5)*

La voce relativa all'Ente italiano montagna (EIM) viene aggiunta all'elenco 1 alle legge 23 dicembre 2009 n. 191 alla rubrica che prevede le finalità per cui utilizzare le risorse del fondo per le finalità urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze.

## **Enti locali sottodotati**

*(Disposizioni in favore degli enti locali (articolo 4 comma 4)*

**La norma iniziale è stata completamente modificata in sede di dibattito alla Camera operando una riscrittura completa del comma 23 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 che disponeva gli interventi a valere sul fondo ordinario a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane.** La norma della finanziaria si limitava a prorogare per il triennio 2010-2012, quanto previsto per il triennio precedente, prevedendo però una riduzione per 10 milioni complessivi dello stanziamento.

**La nuova normativa conferma la riduzione di cui sopra, ma ridetermina completamente la tipologia e l'entità degli interventi:**

- si stabilisce un importo complessivo di 45 milioni per i comuni fino a 5.000 abitanti che secondo gli ultimi dati ISTAT, presentino un rapporto tra popolazione residente ultrasessantacinquenne e popolazione residente complessiva superiore al 25%;
- si stabilisce un importo complessivo di 81 milioni di euro per quei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che presentino un rapporto tra popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione complessiva superiore al 4,5%;
- si dispone un contributo fino a un massimo di 42 milioni di euro per i comuni con una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;
- si eroga un contributo alla provincia dell'Aquila e ai comuni interessati agli eventi sismici corrispondente alla maggiorazione dei contributi ordinari pari al 50%, che sale all'80% per il solo comune dell'Aquila;

- per quanto riguarda i comuni della provincia dell'Aquila che non rientrano nei criteri di cui sopra viene previsto una maggiorazione dei contributi ordinari del 20%.

E' opportuno rilevare che negli ultimi due casi il legislatore non ha predisposto un tetto di spesa.

## **Gettito ICI**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 4-quater)*

La norma in oggetto contiene **una serie di disposizioni relative alla certificazione del maggior gettito accertato dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) derivante dalle misure di incremento della base imponibile**; la legge di conversione ha prorogato il termine (dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010) entro il quale i comuni devono trasmettere la certificazione del maggior gettito ICI; contemporaneamente è stata eliminata la perentorietà di tale termine pena la decadenza.

La norma dispone poi che entro il 30 giugno 2010 le Regioni a statuto speciale e le province autonome debbano certificare il maggior gettito relativo dei comuni del loro territorio: la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI

Per gli altri comuni la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario del 2010; la sospensione rimane fino al perdurare dell'inadempienza.

Inoltre sembra prospettarsi nel combinato delle diverse disposizioni la possibilità che sia consentita la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni anche nel caso di un maggior gettito ICI superiore a quello previsto.

## **Immobili del ministero della difesa**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 4-decies)*

La norma in oggetto è rivolta a **dare attuazione ai programmi di valorizzazione degli immobili della difesa in funzione della nascita dei fondi di investimento immobiliari della Difesa d'intesa con i comuni nel cui ambito sono ubicati i beni da trasferire**. Tale disciplina è stata introdotta dalla legge finanziaria del 2010 ai commi 189-195 dell'articolo 2. Si dispone che Il Ministero della Difesa, quale amministrazione precedente, convochi la conferenza di servizi con i comuni, le province e le regioni autorizzate per avere le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati per la realizzazione di programmi di valorizzazioni degli immobili. Particolarmente significativa la disposizione per cui *“La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale”*.

E' opportuno anche ricordare che l'articolo 2 comma 191 della legge finanziaria per il 2010 che per gli immobili che sono assoggettati alla disciplina del codice dei beni culturali fosse necessario acquisire il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il comma in oggetto non fa alcuna menzione di questa particolare tipologia di immobili.

## **Isole minori (articolo 4, comma 9)**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 9)*

**La norma da attuazione agli interventi di sviluppo per le isole minori che sono stati indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) approvato il 17 dicembre del 2008.** Si dispone l'erogazione degli importi ivi previsti nei limiti della dotazione complessiva del fondo per l'anno 2008. E' necessario specificare che tale fondo di 20 milioni previsto con decorrenza dal 2008, per effetto delle norme del D.L. n. 93 del 2008 (ci si riferisce al cosiddetto decreto ICI) è stato annullato per gli anni 2000 e successivi.

## **Modifiche territoriali delle province**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 9-bis)*

La norma detta le **disposizioni relative ai trasferimenti erariali alle province, là dove si determino modificazioni nelle circoscrizioni territoriali in seguito a distacchi intervenuti** secondo quanto prevede l'articolo 132, secondo comma della costituzione.<sup>9</sup>

Si dispone che per gli anni 2010 e successivi i trasferimenti erariali siano distribuiti in proporzione:

- al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti;
- altri parametri destinati in base a un certificazione compensative e condivisa a livello comunale e provinciale.

Nel caso in cui non ci sia data comunicazione e accordo tra i diversi enti locali interessati la ripartizione avviene con riferimento ai soli parametri demografici e territoriali:

- per il 50% in base alla popolazione residente;
- per il 50% in base al territorio secondo i dati Istat.

## **Patto di stabilità, modifiche**

*(Disposizioni in favore degli enti locali articolo 4 comma 4-quinquies – 4-novies)*

Le norme in oggetto recano numerose modifiche alla disciplina del patto di stabilità. **In particolare le novità più rilevanti sono l'esclusione di alcune poste contabili dai limiti del "patto".**

**Il comma 4-quinquies** dispone che gli enti locali che nel 2009 **hanno escluso ai fini del patto di stabilità le entrate da cessione azionarie di società di servizi, distribuzione di dividendi, corrispettivi di cessioni immobiliari**, finalizzate ad investimenti o riduzione del debito, devono agire con le stesse modalità anche nel 2010 e 2011.

---

<sup>9</sup> Il comma in oggetto recita: "Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

**Il comma 4-sexies dispone l'esclusione, per alcuni enti locali considerati "virtuosi", di taluni pagamenti dal saldo** rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità; si tratta dei saldi rilevanti i pagamenti per investimenti già effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e impegni già assunti nei limiti dei risparmi sugli interessi del debito. La norma si riferisce alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

I parametri per beneficiare della norma sono i seguenti:

- aver rispettato il patto di stabilità interno nel 2008;
- presentare un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- aver registrato per impegni per spesa corrente, aumenti di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio precedente, al netto degli aumenti contrattuali del personale dipendente.

**Il comma 4-septies dispone che non vengano considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale.** Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relative all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento.

Gli enti che hanno conseguito dividendi, cioè entrate extra, determinate da operazioni straordinarie realizzate da società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, devono calcolare le percentuali di miglioramento in base ai saldi medi tra il 2003 e il 2007.

**Le regioni, a cui si applicano limiti di spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa, attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente in relazione a :**

- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi;
- la spesa del personale;
- la produzione di servizi in economia;
- l'acquisizione di servizi e forniture.

Il calcolo deve essere riferito agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispetto il patto.

**Infine entro il 30 giugno le regioni devono comunicare al Dipartimento della ragioneria generale dello stato del Ministero dell'economia:**

- l'obiettivo di cassa rideterminato;
- l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate
- l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate,
- gli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi.

**Il comma 4-novies esclude dal saldo finanziario relativo al patto di stabilità le spese sostenute dagli enti locali per quelli che vengono chiamati i "grandi eventi".**

Più precisamente vengono equiparati, ai fini del patto di stabilità, le spese per i grandi eventi a quelle realizzate dagli enti locali per dare attuazione alle ordinanze del Presidente del Consiglio in ordine alle dichiarazioni di stato di emergenza per calamità.<sup>10</sup>

## Regioni

### *Interventi urgenti sul contenimento delle spese per le Regioni (articolo 3)*

L'articolo in oggetto ha grande rilevanza per quanto attiene la normativa e il funzionamento delle regioni e dei consiglieri comunali, ma si presenta molto problematico per quanto riguarda gli aspetti costituzionali del rapporto tra Stato e regioni.

**La nuova disciplina dispone che ciascuna Regione ridefinisca, a decorrere dal rinnovo del consiglio regionale successivo all'entrata in vigore del provvedimento, l'importo complessivo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati e percepiti dai consiglieri, di modo che, ove siano maggiori, non superi l'indennità massima dei membri del Parlamento.**<sup>11</sup>

La Camera ha introdotto tre modifiche al testo iniziale disponendo che l'operazione avvenga senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, specificando che si riferisce alle regioni in cui l'insieme degli emolumenti e indennità siano maggiori a quelle dei parlamentari, introducendo il concetto di indennità massima.<sup>12</sup>

**Occorre rilevare che non viene stabilito un termine entro il quale le regioni debbano adeguare le indennità dei consiglieri alla nuova normativa e non viene prevista alcuna sanzione in caso di mancata ottemperanza.** Si può quindi ipotizzare in base alla formulazione del testo che, fino alla definizione del nuovo importo degli emolumenti, le regioni potrebbero continuare ad applicare la disciplina in vigore.

Ai fini di una maggior comprensione delle fattispecie e della quantificazione degli emolumenti, nonché della problematica complessiva sollevata dalla norma, riteniamo utile riportare qui di seguito **le note di lettura fornite dal Servizio Studi del Senato.**

---

<sup>10</sup> La norma recita infatti: "Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."

L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante "disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", stabilisce che le disposizioni su stato di emergenza e potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", si applichino anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza.

L'articolo 77-bis, comma 7-bis, del più volte ricordato decreto-legge n. 112 dispone che nel saldo finanziario previsto in materia di patto di stabilità interno non siano considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

<sup>11</sup> Le disposizioni in oggetto non sembrano di facile interpretazione, non tanto per i riferimenti agli emolumenti e alle utilità percepite dai consiglieri regionali quanto se si debba intendere, o meno, la voce "indennità parlamentare" in senso stretto". Rimandiamo a questo proposito alla pagina del Senato che riassume la normativa e le disposizioni complessive in materia: <http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm>.

In essa si legge che l'indennità parlamentare è corrisposta per 12 mensilità e che: "L'importo mensile spettante dal 2007 e destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo quanto disposto dalla [legge finanziaria 2008](#), è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro."

<sup>12</sup> La prima modifica sembra presupporre che il legislatore voglia impedire aumenti di indennità per quelle regioni che si trovano al di sotto della soglia massima prevista, mentre l'utilizzo della formula *indennità massima* spettante ai membri del parlamento sembra voglia indicare che tale soglia è quella relativa al Senato della repubblica.

## Il contenimento delle spese per le Regioni<sup>13</sup>

Si ricorda che la legge 10 febbraio 1953, n. 62<sup>14</sup> demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti.

Nel vigente quadro normativo, gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l'assegno vitalizio. Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzato:

indennità di carica e di funzione. Nella maggior parte delle regioni l'indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata "indennità di carica"<sup>15</sup>, è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l'altra, indicata come "indennità di funzione" si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse;

- diaria per rimborso spese determinate in misura forfettaria;
- rimborso di spese commisurate a servizi (autostrada, taxi...);
- trattamento di missione;
- indennità di fine mandato;
- assegno vitalizio;
- assicurazione contro infortuni e invalidità.

Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria.<sup>16</sup>

L'indennità parlamentare è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261.<sup>17</sup> Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma). L'art. 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006<sup>18</sup> ha peraltro ridotto del 10% l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato. Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l'ammontare delle dodici quote mensili da

<sup>13</sup> Le note del servizio studi del Senato sono reperibili alla pagina:

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier\\_206.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_206.pdf)

<sup>14</sup> "Costituzione e funzionamento degli organi regionali"

<sup>15</sup> L maggior parte delle regioni definisce l'importo dell'indennità di carica come una percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale.

<sup>16</sup> Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero; per le spese telefoniche).

<sup>17</sup> "Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento"

<sup>18</sup> Legge 23 dicembre 2005 n. 266

corrispondere a titolo di indennità. Per i membri della Camera dei deputati<sup>19</sup>, l'importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Oltre all'indennità, i deputati percepiscono una diaria (anch'essa prevista dalla legge 1261/1965) a titolo di rimborso delle spese di soggiorno (pari a 4.003,11 euro mensili, ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni), un rimborso forfetario mensile per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (4.190 euro, erogati tramite il gruppo parlamentare), un rimborso trimestrale per le spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 3.323,70 e 3.995,10 euro), nonché una somma annua per le spese telefoniche (3.098,74 euro).

Per i membri del Senato della Repubblica, l'importo mensile è oggi pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (euro 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Oltre all'indennità, i senatori percepiscono una diaria mensile a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (4.003,11 euro, ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale), un contributo mensile a titolo di rimborso forfetario per le spese connesse con lo svolgimento del mandato parlamentare (4.678,36 euro, per il 35% erogato direttamente al senatore e per il 65% erogato al gruppo parlamentare), un rimborso forfetario annuo per spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 7.689,68 e 15.379,37 euro), una somma annua per le spese telefoniche (4.150 euro). Le regioni provvedono "a decorrere" dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Non viene dunque stabilito un termine entro il quale le regioni debbano provvedere, né è prevista una sanzione in caso di mancata ottemperanza. *In base alla formulazione della disposizione, fino alla definizione del nuovo importo degli emolumenti dei consiglieri regionali, le regioni potrebbero dunque continuare ad applicare la disciplina regionale attualmente vigente.*

Inoltre, il riferimento al rinnovo dei consigli ai fini della ridefinizione può comportare la coesistenza di regimi significativamente differenti in materia.

La disposizione in esame è finalizzata al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa pubblica.

In materia di indennità dei consiglieri regionali, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (legge finanziaria per il 2006, art. 1, comma 54). Secondo la Corte, "la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti [...]". *Il censurato comma 54, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli*

---

<sup>19</sup>I dati numerici riportati nella presente scheda sono pubblicati nei siti Internet della Camera dei deputati (<http://www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp>) e del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm>).



*organi politici regionali “nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005”, pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005). La legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Ciò si risolve «in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali» (si vedano, tra le molte, le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)”.*

Nella sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali. Dopo aver ribadito il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere "criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004)", la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l'adozione da parte delle regioni, entro sei mesi, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all'anno precedente (legge 296/2006, art. 1, commi 721-723). L'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, riconducibile all'esercizio della competenza a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, può infatti comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante. Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (legge 296/2006, art. 1, comma 730), ritenuta specifica e di dettaglio, che estendeva alle regioni alcune disposizioni relative alla fissazione dei compensi e degli emolumenti del presidente e dei consiglieri di amministrazione delle società a partecipazione pubblica ed al numero dei consiglieri di amministrazione delle predette società.

L'articolo in esame dovrebbe essere valutato alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale sull'autonomia finanziaria delle regioni. Si ricorda altresì che l'art. 123 della Costituzione prevede che ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria rimettono alla legge regionale la determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali<sup>20</sup>. Per ciò che attiene alle regioni a statuto speciale, gli statuti del Friuli Venezia, della Sardegna e della Val d'Aosta, approvati con legge costituzionale, rimettono alla legge regionale le indennità

---

<sup>20</sup> Le norme statutarie che dispongono che ai consiglieri regionali spetta una indennità stabilita dalla legge regionale per le regioni a statuto ordinario sono le seguenti: Abruzzo Statuto 28 dicembre 2006, art. 30; Calabria Statuto L.R. 19 ottobre 2004 n. 25, art. 24; Campania Statuto L.R. 28 maggio 2009 n. 6, art. 32; Emilia Romagna Statuto L.R. 13 marzo 2005 n. 13, art. 30; Lazio Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, art. 28; Liguria Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1, art. 32; Lombardia L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1, art. 13; Marche Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, art. 16; Piemonte Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 art. 18; Puglia Statuto L.R. 12-5-2004,n. 7 art. 38; Toscana Statuto (BUR 11/2/2005) art. 9; Umbria Statuto Legge regionale 16 aprile 2005 n. 21, art. 58.

dei consiglieri regionali<sup>21</sup>. Si ricorda infine che una disposizione di contenuto analogo a quella del comma in esame era contenuta in un emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria 2010 ed era stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (seduta del 3 dicembre 2009). Si tratta, in particolare, del comma 62 della nuova formulazione dell'emendamento 2.1375 del Governo (il comma 62 si differenziava dal comma in esame unicamente perché prevedeva tra gli emolumenti sottoposti al limite massimo anche l'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio). La Presidenza aveva confermato il giudizio espresso con riferimento ad una precedente formulazione dell'emendamento (seduta del 1° dicembre); con riferimento a tale formulazione la Presidenza aveva rilevato che la misura volta a ridurre gli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali, che appariva di immediata applicazione, presentava profili di incostituzionalità (comma 95 dell'emendamento 2.1375, che prevedeva il limite massimo senza rimettere la determinazione dell'importo alle regioni a decorrere dal primo rinnovo)<sup>22</sup>.

## **Trasferimenti erariali a favore degli enti locali**

### *Disposizioni in favore degli enti locali (articolo 4 comma 2)*

Il comma 2, che non ha subito modifiche da parte della Camera, **conferma le disposizioni che individuano l'assetto generale dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali**. Si tratta dell'articolo 2-quater, comma 2 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 inserito nella legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 e delle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

---

<sup>21</sup> Friuli Venezia Giulia: L. cost. 1/1963 art. 19; Sardegna: L. cost. 3/1948 art. 26; Valle d' Aosta: L. cost.4/1948 art.25.

<sup>22</sup>Il comma 95 del emendamento 2.1375 del Governo prevedeva che "ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, l'indennità di fine mandato, la diaria, il rimborso spese, l'assegno vitalizio a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non possono eccedere complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento".

La tabella seguente illustra la quantificazione dei principali Fondi di parte corrente e in conto capitale.

<i>(milioni di euro)</i>		2008		2009
U.P.B. 2.3.2 PARTE CORRENTE		BILANCIO	BILANCIO	ASSESTAM
<b>1316</b>	<b>Fondo ordinario</b>	<b>4.659</b>	<b>6.911</b>	<b>8.005</b>
1317	Fondo perequativo	998	998	953
1318	Fondo consolidato	2.480	2.450	2.382
1319	Fondo federalismo amministrativo	224	295	299
1320	Compartecipazione all'IRPEF	1.263	1.046	1.458
1321	Trasferimenti compensativi minori introiti ICI	904	2.604	2.604
1322	Trasferimenti compensativi minori introiti a titolo di addizionale comunale	1	25	27
<b>TOTALE</b>		<b>10.529</b>	<b>14.329</b>	<b>15.728</b>
U.P.B. 2.3.6 - CONTO CAPITALE				
7232	Fondo sviluppo investimenti comuni e province	2.493	863	899
7233	Fondo sviluppo investimenti comunità montane	15	15	15
7236	Fondo nazionale ordinario investimenti	72	72	122
7237	Fondo per il federalismo amministrativo	676	676	676
<b>TOTALE</b>		<b>3.256</b>	<b>1.626</b>	<b>1.712</b>

Le cifre sono riportate in milioni di euro.

E' opportuno osservare che la forte lievitazione dei trasferimenti correnti riguarda la compensazione dei minori introiti dei comuni relativi all'abolizione dell'ICI.

### **3. NUMERO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI E PROVINCIALI DOPO LE MODIFICHE NORMATIVE**

#### **Consiglieri comunali**

<b>Abitanti</b>	<b>Numero consiglieri comunali</b>
più di 1 milione	da 60 a 48
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40
da 250.001 a 500.000	a 46 a 36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12
fino a 3.000	da 12 a 9

#### **Consiglieri provinciali**

<b>Abitanti</b>	<b>Numero consiglieri provinciali</b>
più di 1.400.000	da 45 a 36
da 700.001 a 1.400.000	da 36 a 28
da 300.001 a 700.000	da 30 a 24
fino a 300.000	da 24 a 19

#### **Assessori comunali dopo riduzione dei consiglieri**

<b>Abitanti</b>	<b>Numero massimo assessori comunali</b>
più di 1 milione	13
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	3

#### **Assessori provinciali dopo riduzione dei consiglieri**

<b>Abitanti</b>	<b>Numero massimo assessori provinciali</b>
più di 1.400.000	10
da 700.001 a 1.400.000	8
da 300.001 a 700.000	7
fino a 300.000	5